

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

15 luglio 1976

Determinazione della misura del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto di autore

1. In difetto di diverso accordo tra le parti, la misura del compenso dovuto dall'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari, per l'utilizzazione diretta, a scopo di lucro, del disco o apparecchio analogo, al produttore, ai sensi dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dell'art. 23 del relativo regolamento di esecuzione, é commisurata all'1,50 per cento delle quote di incassi lordi (canoni e pubblicità, distintamente per radio e televisione) riferibili alla effettiva utilizzazione del disco o apparecchio analogo, rispettivamente in radiofonia e televisione.

La misura e la modalità di corresponsione del compenso possono essere determinate globalmente mediante accordi generali e periodici stipulati fra rappresentanti dell'una e dell'altra parte.¹

2. Sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 1975.²

¹ Nota IMAIE - Questo regolamento non é mai stato emanato.

² Nota IMAIE - Questo articolo é tuttora inapplicato anche alla luce della legge 93/1992 che esclude gli artisti interpreti esecutori dal diritto del compenso derivante dalla vendita delle cassette video vergini.